

036341841

Villanova d'Asti, 20/12/2011

VERBALE DI ACCORDO - PARTE NORMATIVA

la Società BASF Poliuretani Italia spa rappresentata da Claudia Modonese

E

La RSU Stabilimento di Villanova nelle persone di Gai Franco, Rietto Giovanni, Trevaini Silvano assistiti dal segretario sindacale provinciale FILCTEM Parise Fabrizio

E la RSU Stabilimento di Zingonia nella persona di Aglieri Rhella Rosario assistito dal funzionario sindacale provinciale FEMCA Bartolommei Luciano

Convengono quanto segue:

ORGANIGRAMMA

Al fine di rendere meglio comprensibile l'organizzazione, si conviene di affiggere l'organigramma aziendale nelle bacheche, curandone l'aggiornamento su base semestrale.

ORARIO FLESSIBILE

A superamento di quanto previsto dall'attuale accordo su orario flessibile, in deroga a tutti gli accordi, pattuizioni anche individuali, e prassi aventi ad oggetto quanto sopra, si introduce nuovo schema di flessibilità di orario, come di seguito indicato.

Stabilimento di Villanova: Per coloro che facciano richiesta e che non siano occupati in reparti produttivi o connessi alla produzione, nonché a servizi ad orario rigido, si conviene di estendere sino alle ore 8,45 la possibilità di ingresso in azienda. Pertanto, la giornata lavorativa potrà iniziare, a scelta del lavoratore, alle ore 8, alle ore 8,15, alle ore 8,30 o alle ore 8,45 e terminare rispettivamente alle ore 17, alle ore 17,15, alle ore 17,30 o alle ore 17,45.

Stabilimento di Zingonia:

Rimane invariato quanto già in vigore riguardo alla flessibilità.

Per entrambi gli stabilimenti:



Per coloro che facciano richiesta e che non siano occupati in reparti produttivi o connessi alla produzione, nonché a servizi ad orario rigido, viene inoltre prevista la possibilità, in caso di entrata ritardata rispetto alle fasce di flessibilità, o per i lavoratori che non chiedano la flessibilità, di recuperare nella stessa giornata, effettuando la prestazione lavorativa ordinaria successivamente alla fine del normale orario di lavoro (ore 17 per Villanova, ore 17,30 per Zingonia), sino ad un ritardo massimo di 2 (due) ore per un numero massimo di 3 (tre) volte al mese.

GODIMENTO ROL E CONTO ORE

A superamento di quanto previsto dal primo punto dell'accordo del 14/4/2003, si conviene di apportare una modifica nella modalità di godimento dei permessi per riduzioni di orario lavoro (ROL) in giornate differenti dal venerdì, aggiungendo la possibilità di godimento a ½ ore.

Si conviene inoltre di estendere la suddetta modalità di fruizione anche al conto ore.

La giornata del venerdì continuerà ad essere completata con il quarto d'ora.


036341841

- 2 -

DISPONIBILITA'Stabilimento di Villanova

Poiché la flessibilità ha costituito strumento chiave per la crescita dell' azienda e continuerà ad esserlo per il futuro, non sussistendo oggi le condizioni per una modifica dell' organizzazione del lavoro ma, nel contempo, trovandosi l' azienda nella possibile necessità di aumentare temporaneamente la capacità produttiva, si conviene quanto segue. Il personale addetto ai reparti produttivi ed ai reparti e servizi di supporto alla produzione, sarà disponibile ad effettuare la prestazione lavorativa con le modalità di seguito indicate:

- A) slittamento orario
prestazione di 40 ore da effettuarsi dal Martedì al Sabato oppure dalla Domenica al Giovedì
- B) prolungamento orario
effettuazione del 6° turno, da effettuarsi il Lunedì (Lunedì-Sabato) oppure la Domenica (Domenica -Venerdì)

L'effettuazione di prestazioni di cui alle ipotesi A) e B) darà luogo alla corresponsione, in aggiunta ai normali trattamenti di maggiorazioni attualmente applicati, ad un gettone di presenza pari ad € 50,00 lordi per le prestazioni effettuate nella giornata del sabato e € 60,00 lordi per le prestazioni effettuate nella giornata di domenica.

Detto importo sarà riproporzionato in base alle ore di effettiva prestazione in caso di prestazioni inferiori a 6 ore, con una erogazione minima di € 25 per il sabato ed € 30 per la domenica. Per prestazioni almeno eguali alle 6 ore verrà garantito l' intero importo.

I suddetti importi saranno erogati congiuntamente alle voci variabili del mese di competenza. Si specifica che i suddetti trattamenti economici sono corrisposti in via esclusiva per le prestazioni effettuate a seguito dell' attivazione della modalità "Disponibilità" e non saranno riconducibili a qualsiasi altra tipologia di prestazione, né presente né futura, anche di caratteristiche analoghe, che non sia di "Disponibilità", così come descritta nel presente accordo.

A fronte di una giornata di prestazione in regime di "Disponibilità" l'azienda erogherà un buono pasto del valore consueto in vigore.

Si conviene che ogni lavoratore possa effettuare la prestazione con le modalità sopra indicate per un numero massimo di 12 volte all' anno e 2 volte al mese.

L'azienda comunicherà ai lavoratori coinvolti, previo avviso alla RSU, le modalità di effettuazione della prestazione entro le ore 12 del giovedì per le prestazioni con slittamento e con prolungamento da effettuarsi nella settimana successiva.

L' azienda metterà inoltre a disposizione un calendario dei turni che ciascun lavoratore potrebbe essere chiamato ad effettuare nell' ipotesi di attivazione della disponibilità, con 4 settimane di anticipo rispetto al possibile verificarsi dell' evento, considerando il criterio della rotazione dei lavoratori nell' effettuazione delle prestazioni.

Le parti si danno atto che l' istituto "Disponibilità" non include le prestazioni che avvengono su base volontaria il sabato mattina, che rimangono soggette alla regolamentazione ed alle prassi oggi vigenti.

Gli importi erogati a titolo di "Disponibilità" non avranno incidenza su qualsivoglia istituto previsto dal Contratto o dalla Legge, sia diretto che indiretto, o differito, compreso il TFR, avendo inteso le Parti comprendere nel suo ammontare complessivo tutte le relative incidenze.

B1

036341841

- 3 -

INDENNITA' CHIAMATAStabilimento di Zingonia

E' convinzione delle parti che la disponibilità del personale sia elemento importante per la continua crescita dell' azienda e che gli strumenti già in essere possano continuare ad essere utilizzati per mantenere la competitività. Pertanto, a superamento di tutti gli accordi, pattuizioni e prassi aventi ad oggetto quanto sopra, l' azienda è disponibile a corrispondere, per indennità di chiamata, gli importi di seguito specificati.

- sul turno notturno = € 25 lordi
- sui turni diurni = € 20 lordi
- sul turno centrale = € 16 lordi
- alla domenica/festività = € 30 lordi

L' indennità di chiamata sarà erogata al personale chiamato senza preventiva pianificazione ad effettuare la giornata lavorativa al di fuori del proprio orario di lavoro, nei seguenti casi:

- ciclo continuo: sostituzione non programmata di personale assente
- laboratorio, logistica: prestazione non programmata straordinaria nella giornata del sabato o festività
- laboratorio: cambio non pianificato dalla normale turnazione (primo o secondo turno) con prestazione effettuata su orario centrale

E' da intendersi che, coerentemente con le finalità che questo strumento si prefigge, al momento della chiamata insorge per il dipendente l'obbligo ad effettuare la prestazione, nei termini che verranno previsti dall' analisi congiunta sulla nuova organizzazione del lavoro dello stabilimento di Zingonia.

Sono esclusi dall' applicazione di quanto sopra coloro che avessero già accordi ad personam riferiti a prestazioni effettuate non durante il normale orario di lavoro, con determinazione di importi omnicomprendivi mensili.

Quanto sopra sarà operativo, laddove se ne ravvisi la necessità, quando si sarà concluso il processo di analisi congiunta delle tematiche riferite all' orario di lavoro dello stabilimento di Zingonia, nei termini che in tale sede saranno definiti.

Gli importi erogati a titolo di "Indennità di chiamata" non avranno incidenza su qualsivoglia istituto previsto dal Contratto o dalla Legge, sia diretto che indiretto, o differito, compreso il TFR, avendo inteso le Parti comprendere nel suo ammontare complessivo tutte le relative incidenze.

SALUTE

- Nel ribadire la sensibilità aziendale in tema di salute, si conviene di istituire momenti di formazione sul tema della salute e della nutrizione, con cadenza periodica, almeno su base semestrale.
- Per entrambi gli stabilimenti si conviene di dare la possibilità, a quei lavoratori che ne facessero richiesta tramite prenotazione (con modalità che verranno in seguito definite e rese note a tutti i lavoratori), di conferire con il medico aziendale per problematiche di salute personale, nelle giornate di presenza del medico stesso in azienda e, laddove queste non fossero sufficienti, in giornate aggiuntive, durante le quali la presenza del medico sarà strutturata in base alle prenotazioni ricevute.

MENSA E BUONI PASTOStabilimento di Villanova

Si conviene inoltre di integrare il menu della mensa interna dello Stabilimento di Villanova con informazioni di carattere nutrizionale.

Stabilimento di Zingonia

Si prevede di elevare dal 1/1/2012 il valore del buono pasto a € 5,29

BL

036341841

- 4 -

Le somme erogate ai sensi del presente accordo nel periodo 2011 - 2013, con eventuale proroga al 2014, che diano luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, saranno soggette, nel perdurare delle condizioni di legge che lo consentano, a defiscalizzazione/decontribuzione in base a quanto previsto dalla circ. Ag. Entrate 14/2/2011 e successive norme in materia.

VALIDITA', DEPOSITO

Il presente accordo, premesso che a livello aziendale non potrà essere avanzata alcuna rivendicazione che riguardi gli stessi argomenti previsti in codesto accordo, avrà durata triennale. Le parti concordano sin da ora che allo scadere del predetto periodo, sarà esercitabile l'opzione della proroga per un ulteriore anno, con un preavviso di 1 mese rispetto alla scadenza di Dicembre 2013. Nell'ipotesi della proroga, si definisce sin da ora che per l'anno 2014 verranno confermati i contenuti del presente accordo.

In ottemperanza a quanto previsto dall' art. 2 Legge 23/5/1997 n. 135, verrà depositata copia del presente accordo presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Asti, Torino, Bergamo, e presso le competenti sedi Inps ed Inail entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Le parti si riservano di apportare a codesto accordo le modifiche necessarie al soddisfacimento di nuove disposizioni di legge.

Le OO.SS e le RSU si impegnano a mantenere l' assoluta riservatezza, ai sensi delle norme civili e penali in materia, nonché ai sensi di quanto previsto dalle policy aziendali, su tutte le informazioni ricevute dall' azienda durante le fasi di negoziazione e monitoraggio del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

BASF Poluretani Italia spa

RSU Villanova

RSU Zingonia

FILCTEM

FEMCA